



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

### Risoluzione n. 197841 del 10 novembre 2014

**Oggetto: Scadenza termini di avvio delle attività soggette a SCIA – Quesito**

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Regione chiede chiarimenti in merito alla questione del rispetto dei termini di avvio delle attività soggette a SCIA.

Tenuto conto del fatto che tali attività possono essere avviate immediatamente, chiede chiarimenti nel caso in cui un privato non intenda invece avviare subito, ma decida, a titolo esemplificativo, di rimanere chiuso senza però comunicare alcuna sospensione dell'attività.

In tal caso, non si potrebbe fare riferimento ai termini previsti dall'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per gli esercizi di vicinato, per cui il Sindaco può ordinare la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno.

Se così fosse, per i Comuni si porrebbe il problema riguardante la conoscenza del servizio reso sul loro territorio.

Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

Richiama, in via preliminare, quanto precisato nella nota n. 45699 del 19-3-2014, ovvero che l'attività oggetto della segnalazione certificata di inizio di attività può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa all'amministrazione competente, ma ciò non rappresenta un obbligo in quanto, stante il dettato normativo, la decisione è rimessa all'imprenditore.

Richiama, altresì, quanto disposto dall'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998, ovvero che il Sindaco può ordinare “ .... la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

- a) *sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;*
- b) *non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;*



- c) *nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2*".

Appare chiaro, pertanto, che la su indicata norma non richiama il mancato avvio dell'attività quale causa di decadenza del titolo legittimante.

Va rilevato, però, quanto disciplinato dall'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il cui comma 3 dispone che: *"L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo".*

Il successivo comma 4 dispone, inoltre, che: *"Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 (...) all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente".*

Risulta evidente dalla sequenza delle citate disposizioni che la SCIA è un istituto che consente al soggetto interessato non solo di attestare il possesso dei requisiti e presupposti richiesti dalla disciplina di settore ai fini dell'avvio e dell'esercizio dell'attività, ma anche di segnalare che, sulla base appunto di dette certificazioni, l'attività è contestualmente avviata.

Stante quanto sopra e considerato il contenuto del richiamato comma 4 del citato articolo 19, il quale prevede limiti per il comune di intervenire, in caso di carenza di requisiti e presupposti decorsi sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, se non per i motivi espressamente richiamati nel medesimo comma, la scrivente ritiene che, anche in assenza di previsione espressa, l'attività oggetto della SCIA deve essere avviata entro un termine congruo, tale da consentire l'attività di controllo e che comunque, in caso di avvio dell'attività non contestuale alla presentazione della SCIA, il limite dei sessanta giorni, indicato al citato comma 3 dell'articolo 19, debba essere calcolato a partire dall'avvio dell'attività.

In caso contrario, infatti, verrebbe invalidata la potestà di verifica ed accertamento del rispetto della disciplina, garantita dalla norma al comune, ossia di effettuare le opportune verifiche, adottare eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, nonché di rimozione degli eventuali effetti dannosi o, ove sia possibile, chiedere all'interessato di provvedere a conformarsi alla normativa vigente.



In conseguenza di quanto sopra e in ogni caso si ritiene che, ove l'attività segnalata non venga avviata entro l'eventuale termine previsto dalle normative di settore per le eventuali sospensioni dell'attività (e, quindi, nel caso degli esercizi di vicinato, entro un anno), la segnalazione stessa è da considerarsi priva di efficacia e debba essere ripetuta al momento dell'effettivo avvio dell'attività.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)